

Note sul regime giuridico del lavoro sessuale online

ANNAMARIA DONINI

Associata di diritto del lavoro nell'Università di Genova.

E-mail: annamaria.donini@unige.it

ABSTRACT

L'articolo intende verificare se il lavoro sessuale *online* possa trovare riconoscimento giuridico e tutela. Per realizzare questo obiettivo, viene anzitutto sottoposto ad analisi critica l'orientamento prevalente, avallato dalla Corte costituzionale nel 2019, che ritiene la prostituzione incompatibile con la dignità e il buon costume. Discostandosi da tali esiti, l'A. individua nella difficile coesistenza tra il sistema delle obbligazioni contrattuali e il principio di libero consenso agli atti sessuali il principale problema di compatibilità della prostituzione con l'ordinamento giuridico. Grazie anche al confronto con il lavoro nel settore della pornografia, viene affermata l'ammissibilità del lavoro sessuale *online* tramite piattaforma digitale e sono svolte alcune considerazioni in merito alla disciplina ad esso applicabile.

This article explores whether online sex work can be legally recognised and protected. In order to achieve this, the current scientific understanding - endorsed by the Constitutional Court in 2019 - that prostitution is incompatible with human dignity and good morals is first critically analysed. Departing from the findings of the Constitutional Court, the A. identifies the difficult coexistence between the system of contractual obligations and the principle of free consent to sexual acts as the main problem of compatibility of prostitution with the legal system. In addition, by comparing online sex work with work in the field of pornography, the article affirms the admissibility of sex work via a digital platform and offers some considerations regarding the applicable legal framework.

KEYWORDS

prostituzione, contratto di lavoro, dignità, lavoro sessuale, piattaforme digitali

prostitution, labour contract, dignity, sex work, digital platforms

Note sul regime giuridico del lavoro sessuale online

ANNAMARIA DONINI

1. *Il lavoro sessuale online. Un doppio problema di riconoscimento giuridico* – 2. *L'incompatibilità del contratto di prostituzione con l'ordinamento italiano* – 3. *Dignità, lavoro e consenso per l'atto sessuale* – 4. *Non solo prostituzione: altre forme di lavoro sessuale* – 5. *Le peculiarità del lavoro sessuale online.*

1. *Il lavoro sessuale online. Un doppio problema di riconoscimento giuridico*

Negli ultimi lustri Internet e le piattaforme digitali hanno determinato una rilevante crescita delle opportunità occupazionali e hanno favorito lo sviluppo di inedite modalità organizzative per alcune tipologie di attività professionali (basti pensare agli addetti alle consegne a domicilio e ai creatori di contenuti digitali). Analoghi fenomeni di espansione delle *chance* occupazionali e, allo stesso tempo, di modifica delle modalità di svolgimento delle attività hanno interessato l'offerta di prestazioni sessuali *online*. Può dirsi che, nel complesso, ad essere mutato negli assetti, nel funzionamento e nelle dimensioni sia l'intero mercato del sesso¹. Da tempo l'incontro tra chi offre e chi cerca prestazioni sessuali ha beneficiato delle tecnologie dell'informazione e comunicazione; la rete internet ha però moltiplicato gli spazi per pubblicizzare i servizi, e ha consentito la creazione di nuovi canali per lo svolgimento delle attività². Il ricorso a Internet consente infatti di ridurre i costi di transazione, non diversamente da quanto accade per altre tipologie di lavoro, ma permette altresì di limitare alcuni dei rischi collegati alle modalità tradizionali con cui prende forma il mercato del sesso. La realizzazione delle trattative in merito alle condizioni della prestazione (e, come si vedrà, talora anche la realizzazione della stessa prestazione) da remoto, attraverso la piattaforma, e non di persona, si rivela ad esempio utile per ridurre i rischi di aggressione e rapina che si manifestano frequentemente quando l'incontro avviene "sulla strada"³.

Ad un primo sguardo, il lavoro sessuale⁴ *online* condivide con altri settori interessati dagli effetti della diffusione delle piattaforme digitali il problema relativo alla corretta qualificazione contrattuale del lavoro. L'interrogativo è noto: i siti *web* sono spazi digitali inerti che servono per promuovere e facilitare un incontro tra chi offre un'attività di lavoro e chi la cerca, oppure organizzano tale attività secondo moduli e regole che sono di fatto imposti ai prestatori? La questione è di centrale importanza dal punto di vista della regolazione del lavoro perché conduce nel primo caso a dover optare per la qualificazione del rapporto come autonomo e nel secondo come subordinato, con ciò che ne consegue in termini di pieno accesso alle tutele.

Rispetto ad altri settori, tuttavia, il problema della corretta qualificazione dei rapporti di lavoro si intreccia con i dubbi in merito alla liceità nel nostro ordinamento del lavoro sessuale.

Manca infatti una regolamentazione giuridica per queste attività, tanto di origine legislativa, quanto contrattual-collettiva⁵, se si eccettuano le norme rivolte alla repressione penale di alcune

¹ ZENO-ZENCOVICH 2015, in part. 21.

² In relazione al Regno Unito, SANDERS, SCOLAR, CAMPBELL, PITCHER, CUNNINGHAM 2018, 2-4; in relazione a Regno Unito e USA, SANDERS, BRENTS, WAKEFIELD 2020, 83 e 6; in relazione agli USA, COWEN, COLOSI 2021, 284 ss.

³ COWEN, COLOSI 2021, 294 ss. in riferimento al contesto statunitense.

⁴ Si intende definire "lavoro sessuale" il lavoro che consiste nello svolgimento di prestazioni sessuali a favore di altre persone per ricavarne un corrispettivo. L'interesse della dottrina giuridica italiana fatica ad emergere (con eccezioni che verranno menzionate in seguito); non è così ovunque, v. ad es. la *review* che *Georgetown Journal of Gender and the law* dedica periodicamente al "sex work", DALE, CHHOY, SERGI, STURGES 2024.

⁵ Nell'ordinamento spagnolo è stata esplicitamente riconosciuta la libertà sindacale di chi lavora nel settore del sesso: il provvedimento del T. Supremo spagnolo del 1° giugno 2021, n. 584, *Bolletino adapt* 2021, n. 39, avente ad og-

condotte collegate al fenomeno della prostituzione in senso stretto⁶. Sin dall'entrata in vigore della l. n. 75/1958, cd. legge Merlin, è prevista la sanzione penale per le attività di promozione, agevolazione e induzione della prostituzione, ossia per le condotte che consentono di trarre utili o benefici dallo svolgimento di un'attività prostitutiva da parte di altri (cfr. art. 3, l. n. 75/1958). L'obiettivo perseguito da queste norme consiste nel fare «“terra bruciata” attorno» alla prostituzione «vietando, sotto minaccia di sanzione penale, qualsiasi interazione di terzi con essa, sia sul piano materiale [...] che sul piano morale»⁷. In questo modo si è reso di fatto impossibile lo svolgimento dell'attività in maniera professionale⁸, senza tuttavia criminalizzare la condotta di nessuna delle parti coinvolte nello scambio. La repressione penale di alcuni comportamenti propedeutici o collaterali si affiancava all'obiettivo principale della normativa, ossia l'abolizione della prostituzione attraverso il superamento del precedente sistema di autorizzazione e regolamentazione. Prima della legge Merlin, il regime delle cd. “case chiuse” determinava infatti una situazione di grave lesione della libertà e dignità delle donne, che si manifestava nel fatto che «la donna dedita alla prostituzione poteva essere fermata, imprigionata, trattenuta nelle sale celtiche [ossia nelle sale per le visite mediche volte a prevenire la diffusione delle malattie sessualmente trasmissibili, *nda*], rimpatriata, [...] privata del certificato di buona condotta»⁹. E dunque l'intervento legislativo ha inteso colpire il mercato in cui si svolgevano le attività sessuali a pagamento non soltanto perché ritenuto incompatibile con la salute e la morale pubblica, ma anche in considerazione del carattere antisociale di un assetto che permetteva lo stabile sfruttamento delle donne¹⁰.

La scelta di fondo non è più stata modificata, sebbene dagli anni '50 ad oggi siano cambiati sia il contesto sociale ed economico di riferimento, sia le modalità con cui viene esercitata la prostituzione. Oltre a ragioni più strettamente legate alle scelte politiche, ha senza dubbio contribuito alla conservazione del modello introdotto con la legge Merlin la qualificazione giuridica degli scambi aventi ad oggetto prestazioni sessuali. Secondo l'opinione dottrinale sinora prevalente, sostenuta da sporadici interventi della giurisprudenza, il patto avente a oggetto lo scambio tra la prostituzione e un'utilità economica è nullo per illiceità della causa. Si tratta, a ben vedere, di una scelta interpretativa condivisa da tutti gli ordinamenti che hanno adottato un approccio abolizionista rispetto alla prostituzione¹¹. Lo scambio tra prestazione sessuale e denaro non è regolato dalla legislazione, ma nemmeno è proibito e perseguito penalmente; ove sia realizzato, non riceve tuttavia alcun riconoscimento giuridico, perché considerato contrario al buon costume.

L'opzione di *policy* adottata nel 1958 è collegata ad una concezione del lavoro sessuale che vede la donna come fornitrice del servizio e l'uomo come beneficiario: anche se le previsioni della

getto l'impugnazione dell'atto di deposito dello statuto del sindacato di prostitute “Otras”, ha affermato la legittimità dell'azione sindacale a tutela di ogni attività che può essere oggetto di un contratto di lavoro: lavoro sessuale che non integri in senso stretto prostituzione (attrici porno, ballerine erotiche, accompagnatrici, ...) e prostituzione svolta in forma autonoma.

⁶ Dal punto di vista giuridico, è possibile tenere distinta la prostituzione all'interno del più ampio insieme del lavoro sessuale, sia perché le condotte destinatarie della repressione penale sono costruite attorno ad essa (v. § 4), sia perché la prostituzione ha una specifica rilevanza quale esempio paradigmatico delle ipotesi di contrarietà della causa contrattuale al buon costume (v. *infra*). Diversamente, nella prospettiva sociologica i due termini sono solitamente utilizzati in maniera intercambiabile «per riflettere la varietà di posizionamenti, non solo linguistici, di chi pratica la prostituzione e il lavoro sessuale», GAROFALO GEYMONAT, SELMI 2022, 7, nt. 1.

⁷ Corte cost. 7 giugno 2019, n. 141, p. 4.3.

⁸ Fermo restando la sottoposizione a tassazione, v. nt. 18.

⁹ LA CUTE 1988, 453.

¹⁰ NICCOLAI 2019, 70 ss.

¹¹ Le politiche pubbliche adottate nel nostro ordinamento nei confronti della prostituzione sono riconducibili all'abolizionismo, che persegue l'obiettivo di eliminare la prostituzione nel lungo periodo, senza colpire chi si prostituisce perché considerato una vittima. Gli altri modelli di intervento sono classificati come proibizionisti, regolamentaristi, neo-proibizionisti e neo-regolamentaristi, cfr. ZENO-ZENCOVICH 2015, 143 ss.; PASSAGLIA 2019, 770 ss.; DANNA 2013, 12 ss.; POLLINI 2023, 87 s.

legge penale si riferiscono in maniera neutra al genere delle persone che erogano i servizi, dai lavori preparatori risulta evidente che il fenomeno che si intendeva colpire fosse quello delle donne “rinchiuse” nelle case di tolleranza. Il mercato del sesso oggi, e in particolare il mercato del sesso *online*, presenta invece una più spiccata varietà¹² e risulta difficile determinare una corrispondenza univoca tra genere della persona e ruolo rivestito nello scambio commerciale. Il fatto che la prostituzione e il lavoro sessuale siano oggi esercitati da entrambi i generi non consente, tuttavia, di superare – almeno nel contesto italiano – la convinzione che il problema della configurazione giuridica della prostituzione incida ancora primariamente sulla condizione della donna, tanto *cisgender* quanto *transgender*, e sulla sua libertà e autodeterminazione.

2. L'incompatibilità del contratto di prostituzione con l'ordinamento italiano

Il contratto di scambio tra prestazione sessuale e compenso è nullo per illiceità della causa in ragione della contrarietà di questa al buon costume. Tale assunto è generalmente condiviso dalla dottrina¹³ ed è stato di recente ribadito dalla Corte costituzionale chiamata a valutare la conformità a Costituzione dei reati di reclutamento e favoreggiamento della prostituzione (Corte cost. 7 giugno 2019, n. 141, v. *infra*).

La previsione del buon costume quale limite agli atti di autonomia negoziale dei singoli (ricavabile dal combinato disposto dell'art. 1418 c.c. e art. 1343 c.c.) intende impedire «l'attribuzione di effetti giuridici ad un agire, che, pur non proibito dalla legge, sia in contrasto con i canoni fondamentali della pubblica moralità»¹⁴. Il problema più rilevante concerne l'individuazione dei costumi “buoni” che non possono essere offesi da atti dotati di rilevanza giuridica: trattandosi di clausola generale, ne discende che tale processo di individuazione sia mutevole nel tempo e nello spazio secondo i cambiamenti che interessano il costume sociale. Le difficoltà interpretative del buon costume sono state peraltro accentuate dalla parabola evolutiva dell'ordine pubblico che, nel corso dell'ultimo secolo, ha visto crescere la propria funzione di limite e contrappeso della libertà contrattuale. Di conseguenza, il buon costume tende ad essere assorbito in un unico concetto riassuntivo dei valori e dei principi su cui si regge l'ordinamento e la cui conservazione deve essere garantita in ogni ambito e a fronte di ogni scambio contrattuale. In questo contesto, il buon costume ha conservato una rilevanza autonoma essenzialmente quale criterio a presidio della morale sessuale e della incommerciabilità di alcuni beni¹⁵.

Le conseguenze che discendono dalla nullità del contratto di lavoro per contrarietà della causa al buon costume risultano invece assestate. Secondo l'art. 2126, co. 1, c.c., la nullità del contratto di lavoro non produce gli effetti che le sono propri per il periodo in cui il contratto ha avuto esecuzione. La tutela della prestazione lavorativa “di fatto”, tuttavia, presenta un'eccezione nelle ipotesi in cui, come nel caso del contratto di prostituzione, la nullità derivi da illiceità della causa o dell'oggetto. Il contratto per lo svolgimento di attività di prostituzione non potrà dunque produrre alcun effetto¹⁶ e ai lavoratori resterà soltanto il diritto di trattenere le somme ricevute ove la controparte abbia provveduto spontaneamente al pagamento (*cd. soluti retentio*, ai sensi dell'art. 2035 c.c.)¹⁷.

¹² SANDERS, BRENTS, WAKEFIELD 2020, § 5.

¹³ L'opinione dottrinale prevalente condivide tale qualificazione (ICHINO 2003, 19-21; CESTER 2023, 1012), mentre alcuni ritengono si tratti di un'ipotesi di illiceità dell'oggetto (CAMPANELLA, 2013 168 ss.; MAGRINI 1973, 398).

¹⁴ TRABUCCHI 1959, 700.

¹⁵ TERLIZZI 2013, 88 e 85 ss. e in chiave critica CARUSI 2003, 345-348.

¹⁶ Il contratto non produce effetti, ma l'attività in sé non è completamente indifferente all'ordinamento. Ad es., il fatto di aver esercitato sulla pubblica via l'attività di prostituzione è stato ritenuto incompatibile con la condizione di malattia dichiarata da una lavoratrice al proprio datore, tanto da rendere legittimo il licenziamento per assenza ingiustificata, Pretura di Milano, 26 giugno 1989, *Rivista italiana di diritto del lavoro*, 1990, II, 644 ss.

¹⁷ CARUSI 1995; DELLE MONACHE 1997.

In sostanza, in ragione della nullità del contratto, alla prostituzione non si applicano né le previsioni destinate ai rapporti di lavoro, né le regole generali previste per le obbligazioni contrattuali, eccezion fatta per la *soluti retentio*¹⁸. L'impossibilità di accedere alla disciplina prevista per le obbligazioni e i rapporti contrattuali non presenta tuttavia tracce significative nella giurisprudenza. Nel diritto giurisprudenziale vivente, l'accertamento della nullità del contratto di prostituzione non è mai né il *petitum* né l'oggetto principale del giudizio perché normalmente manca la domanda di giustizia a causa della illiceità penale delle condotte collegate alla prostituzione, e in ragione della marginalità sociale o del contesto economico di chi si prostituisce¹⁹. La nullità del contratto rileva talora come circostanza collaterale capace di produrre conseguenze sulla configurazione della vicenda oggetto di giudizio²⁰.

Ad esempio, in un provvedimento avente ad oggetto una richiesta di risarcimento dei danni avanzata da una prostituta in seguito ad incidente stradale, è stato affermato che «poiché la prostituzione è attività contraria al buon costume [...] il guadagno conseguito dalla prostituta a seguito della sua attività non può considerarsi reddito derivante da lavoro autonomo o dipendente con la conseguenza che l'impedimento o la riduzione di tale attività, a seguito di invalidità temporanea della prostituta stessa sofferta per fatto illecito del terzo, non costituisce danno risarcibile»²¹. È singolare notare che anche nella vigenza delle regole del TU di pubblica sicurezza che autorizzavano l'esistenza dei locali di meretricio, il rapporto di lavoro tra il tenentario di una casa di tolleranza e chi ne aveva la gestione sia stato ritenuto illecito. E, di conseguenza, non è stato configurato come inadempimento il mancato versamento dei contributi previdenziali a favore della gestrice. Anche prima delle previsioni della legge Merlin, erano illecite tutte le relazioni commerciali «in cui si estrinseca tutta l'attività indispensabile per l'esercizio della prostituzione e che comprendono l'organizzazione e la prestazione di mezzi e servizi»²².

La nullità del contratto e la conseguente impossibilità di agire per ottenere l'adempimento della controparte hanno invece portato la giurisprudenza penale a escludere che il mancato pagamento da parte del cliente possa essere considerato un profitto ingiusto da costui conseguito. Tale valutazione è servita per escludere l'ipotesi delittuosa dell'estorsione (art. 629 cp: chiunque mediante violenza o minaccia costringendo taluno a far o omettere qualcosa, procura a sé o ad altri un ingiusto

¹⁸ È inoltre sempre ammessa la tassazione dei proventi dell'attività prostitutiva. Cass. civ. sez. trib., 27 luglio 2016, n. 15596, *DJ* riconosce la «natura reddituale all'attività di prostituzione, di per sé priva di profili di illiceità»; Cass. civ. sez. trib., 13 maggio 2011, n. 10578, *DJ*: «deve affermarsi l'assoggettabilità ad i.v.a. dell'attività di prostituzione, quando sia autonomamente svolta dal prestatore, con carattere di abitualità: seppur contraria al buon costume, in quanto avvertita dalla generalità delle persone come trasgressiva di condivise norme etiche che rifiutano il commercio per danaro del proprio corpo, l'attività predetta non costituisce reato, e consiste, appunto, in una prestazione di servizio verso corrispettivo, inquadrabile nell'ampia previsione contenuta nel secondo periodo del citato D.P.R. n. 633 del 1972, art. 3, co. 1».

¹⁹ CESTER 2023, 1012.

²⁰ Nell'ordinamento spagnolo si registra un certo numero di provvedimenti giudiziali aventi ad oggetto questioni collegate al rapporto di lavoro, dal licenziamento, alla tutela previdenziale, alla titolarità ed esercizio della libertà sindacale, cfr. FITA ORTEGA 2021, 1225 ss.

²¹ Cass. civ. sez. III, 1° agosto 1986, n. 4927, *DJ*; in tale sede è altresì affermato che l'attività di prostituzione è contraria al buon costume «in quanto avvertita dalla generalità delle persone come violatrice di quella morale corrente che rifiuta, sulla scorta delle norme etiche che rappresentano il patrimonio della civiltà attuale, il commercio per danaro che una donna faccia del proprio corpo». Un argomento simile è presente in Cons. Stato 22 ottobre 2008, n. 5178, *Foro-plus*, secondo cui il ricavato dell'attività di meretricio svolta da una cittadina extracomunitaria non integra un mezzo lecito di sostentamento, necessario per evitare la revoca del permesso di soggiorno, «in quanto contraria al buon costume e, in quanto tale, nemmeno tutelabile in sede giurisdizionale, essendo nulli gli accordi raggiunti al riguardo».

²² Cass. civ. sez. lav., 29 marzo 1958, n. 1110, *Giustizia civile*, 1958, 2, 1310 ss. V. anche MAGRINI 1973, 398, e in particolare nota 171. È stata invece esclusa la nullità di una donazione indiretta consistente nell'intestazione di una quota di immobile acquistata dalla disponente con denaro derivante dall'attività di prostituzione: la provenienza da attività di prostituzione del denaro impiegato per l'acquisto del bene poi oggetto di liberalità è «attinente ad una fase pregressa rispetto alla donazione, che in effetti è stato il frutto dello spirito di liberalità», Cass. civ. sez. II, 25 marzo 2013, n. 7480, *DJ*.

profitto con altrui danno) e derubricare a minaccia aggravata la condotta di un cliente che aveva intimidito con una pistola la prostituta che richiedeva il pagamento della propria prestazione²³. In altra occasione, in virtù dello stesso significato attribuito al mancato pagamento, è stata esclusa l'attenuante della provocazione per il reato di omicidio del cliente commesso da due persone che svolgevano attività di prostituzione²⁴. All'opposto, è stato ritenuto ingiusto il profitto ottenuto da chi (avendo compiuto atti prostitutivi), con minacce e percosse, abbia costretto un'altra persona a farsi consegnare una certa somma quale prezzo della prestazione illecita²⁵.

A fronte di un esiguo numero di pronunce, assume invece una indubbia rilevanza interpretativa la posizione assunta dalla Corte costituzionale nel provvedimento in cui è stata chiamata a valutare alcuni reati di sostegno alla prostituzione²⁶.

Con la sentenza n. 141/2019, è stata esclusa in maniera assoluta e con valenza generale la compatibilità della prostituzione con l'ordinamento e i principi costituzionali a tutela della dignità della persona, a prescindere dall'accertamento di non conformità della causa al buon costume. Poiché «l'offerta di prestazioni sessuali verso corrispettivo non rappresenta affatto uno strumento di tutela e di sviluppo della persona umana, ma costituisce una particolare forma di attività economica» (p. 5.2), la Corte ha ritenuto che il parametro costituzionale alla luce del quale valutare i reati di reclutamento e favoreggiamento della prostituzione non sia l'art. 2 Cost.²⁷ ma l'art. 41 Cost. E ha deciso che i reati che colpiscono le attività che rendono possibile il funzionamento del mercato della prostituzione sono compatibili con la tutela costituzionale della libertà d'iniziativa economica perché «la compressione delle possibilità di sviluppo dell'attività di prostituzione [...] è strumentale al perseguimento di obiettivi che involgono i valori» indicati nel secondo comma dell'art. 41 Cost., e in particolare, la dignità umana. Il ravvisato contrasto con il quadro costituzionale di tutela della persona non si attenua nemmeno nell'ipotesi in cui la prostituzione sia volontaria.

Nel provvedimento si dà conto del superamento del precedente orientamento della giurisprudenza penale che fissava l'oggetto di tutela della legge n. 75/1958 nel buon costume e nella pubblica moralità: secondo l'orientamento attuale «il bene protetto dalla legge n. 75 del 1958 non sarebbe né la morale pubblica, né la libera autodeterminazione sessuale della persona che esercita il meretricio, la quale, se fosse conculcata contro la sua volontà, darebbe luogo a ben diversi reati» (punto 7.2). L'interesse tutelato dalla legge penale coincide con la «dignità della persona esplicita attraverso lo svolgimento dell'attività sessuale, che non potrebbe costituire materia di contrattazioni»²⁸. Allineandosi a tale orientamento, pertanto, la Corte costituzionale abbraccia una nozione oggettiva di dignità, e «ravvisa

²³ Cass. pen. sez. II, 5 marzo 2001, n. 9348, *DJ*: «il rifiuto del cliente del pagamento di una prestazione scaturente da un contratto, quale quello avente ad oggetto il mercimonio del proprio corpo concluso dalla prostituta, non equivale ad ottenere un profitto ingiusto poiché alcuna forma di tutela è prevista per l'esazione di detto compenso non essendo riconosciuto a chi abbia eseguito la prestazione sessuale il diritto di pretendere il pagamento».

²⁴ Cass. pen. sez. I, 13 novembre 2007, n. 45514, *DJ*: «L'omessa corresponsione della mercede pattuita [...] non costituisce fatto ingiusto [...] in considerazione del carattere turpe dell'azione di chi si prostituisce e di chi ne compra i favori sessuali [...] in quanto il negozio, che costituisce il titolo del credito (parzialmente) insoddisfatto, è nullo ai sensi dell'art. 1428 cod. civ. per la illiceità della causa ex art. 1343 doc. civ., essendo la causa del contratto contraria al buon costume».

²⁵ Cass. pen. sez. I, 20 febbraio 2018, n.8051, *FI plus*.

²⁶ Corte cost. 7 giugno 2019, n. 141. È affermata la legittimità costituzionale degli artt. 3, co. 1, n. 4, prima parte (che punisce «chiunque recluti una persona al fine di farle esercitare la prostituzione») e n. 8 (che punisce «chiunque in qualsiasi modo favorisca la prostituzione altrui»), l. n. 75/1958, rispetto ai parametri dell'art. 2 e dell'art. 41 Cost. Si segnala anche Corte cost. 6 novembre 2019, n. 278 che afferma la conformità dei reati di tolleranza abituale e favoreggiamento della prostituzione agli artt. 13, 25 e 27 della Costituzione, e rinvia ampiamente al precedente provvedimento.

²⁷ In precedenza, Corte cost. 18 dicembre 1987, n. 561 aveva riconosciuto che la sessualità sia «uno degli essenziali modi di espressione della persona umana».

²⁸ Infatti secondo Cass. pen. sez. III, 7 febbraio 2018, n. 5768, *Foroplus* – richiamata da Corte cost. 7 giugno 2019, n. 141 – la dignità non è «suscettibile [...] di essere oggetto di contrattazioni, o di atti attraverso i quali si sia fatta disposizione di essa, aventi una rilevanza patrimoniale o, comunque, di essere fonte di vantaggi patrimonialmente valutabili in capo a chi approfitti degli atti con cui di essa si sia disposto». In termini simili Cass. pen. sez. III, 30 marzo 2018, n. 14593, *Foroplus*. Per una lettura critica della giurisprudenza penale, CADOPPI 2019, in part. 14 ss.

nella prostituzione, anche volontaria, una attività che degrada e sviscerisce l'individuo, in quanto riduce la sfera più intima della corporeità a livello di merce a disposizione del cliente»²⁹.

Emerge qui una «nozione di dignità assoluta pregiudiziale, estranea all'individualità dei singoli soggetti ma propria del genere umano nel suo complesso»³⁰, senza punti di contatto con l'autodeterminazione e la libertà individuale, e che sembra al contrario strumentale all'obiettivo di garantire assetti sociali e valori eteroimposti, frutto dei principi etici e morali che dovrebbero essere guida dell'agire delle persone³¹. È infatti «difficile negare che questo concetto di dignità si collochi non molto lontano [dai] concetti di moralità pubblica e di buon costume, di standard etici imposti all'individuo»³², tanto che si può ravvisare una sorta di legame circolare tra la tutela della dignità in senso oggettivo invocata dalla Corte, e il buon costume che fa da limite alla validità dei contratti³³.

Le critiche si sono appuntate prevalentemente sul fatto che il ricorso ad un concetto di dignità in senso oggettivo, se non opportunamente temperato, comporta la completa oblitterazione di ogni spazio di autodeterminazione e definizione autonoma delle scelte di vita da parte degli individui³⁴. Al di là di questo aspetto, l'argomentazione del Giudice delle leggi non considera il ruolo del lavoro quale elemento essenziale per l'accesso alla cittadinanza sociale e, come tale, esso stesso veicolo di dignità. Anche in considerazione del contenuto dell'ordinanza di rimessione, il giudizio di costituzionalità è stato svolto essenzialmente in riferimento all'art. 41 Cost. e non ad altri parametri che avrebbero potuto condurre a valutare la prostituzione come possibile strumento di affermazione individuale in quanto lavoro (art. 4, 35 Cost., eventualmente assieme al parametro dell'uguaglianza). Un ipotetico test di conformità della prostituzione all'ordinamento giuridico non dovrebbe invece trascurare il fatto che quando il lavoro si svolge nel solco delle regole ordinarie e dei principi costituzionali, esso riveste l'essenziale ruolo di strumento per il raggiungimento di una condizione di vita realmente dignitosa e per la piena partecipazione alla società³⁵.

²⁹ A fronte di questa chiusura rispetto alla possibilità di dare cittadinanza nell'ordinamento alla prostituzione, la Corte valorizza il principio di offensività del reato, lasciando ai giudici il «potere-dovere [...] di escludere la configurabilità del reato in presenza di condotte che, in rapporto alle specifiche circostanze, si rivelino concretamente prive di ogni potenzialità lesiva» (p. 7.3).

³⁰ BANDELLONI 2022, 740, con taglio critico. POLLINI 2023, 64 riporta come l'argomento della dignità umana sia utilizzato, in questa come in altre occasioni, come *conversational stopper* (BIRNBACHER 1996, 107, in riferimento al concetto di *Menschenwürde* nell'ordinamento tedesco) che delegittima lo spazio per il dibattito, sia sul piano interpretativo, sia su quello politico-legislativo.

³¹ Tra le posizioni vicine a quella abbracciata dalla Corte cost. nel 2019: LUCIANI 2002, 401 (a commento della Corte di giustizia 20 novembre 2001, C-268/99, *Jani e altri*) secondo cui «le società democratiche e pluraliste sono per loro natura tolleranti, ma il limite che possono raggiungere è segnato dalla pietra sulla quale sono fondate: la dignità della persona umana»; CASILLO 2020, 166 ss. e in particolare 171, ritiene che la Corte avrebbe potuto elevare la dignità a limite dell'autodeterminazione sessuale perché, «fuori da ogni paternalismo», «la tutela della dignità, fondamento dell'ordine giuridico, soddisfa un interesse dello stato prima che del singolo».

³² BIN 2019, 5, che ricorda come il nostro testo costituzionale non contenga una previsione corrispondente all'art. 1.1 della Legge fondamentale tedesca («La dignità dell'uomo è intangibile. È dovere di ogni potere statale rispettarla e proteggerla»).

³³ A volte la valutazione di non conformità deriva dal fatto che sono in gioco i diritti di altri soggetti deboli, come i figli minori. Si veda in questo senso Cass. 14 aprile 1982, n. 2229, *Foroplus*: al fine della valutazione di idoneità della madre affidataria di figli minori, essendo emerso che essa traeva i mezzi di sostentamento dalla prostituzione, è stato affermato che occorre «accertare che la stessa, sotto il profilo morale dell'affidamento, non si trovi costretta, per l'avvenire, a procurarsi allo stesso modo i redditi necessari a soddisfare i bisogni dei figli».

³⁴ BANDELLONI 2022, 741. Il contrasto tra autodeterminazione e dignità umana era al centro delle note pronunce del Consiglio di Stato francese e della Corte amministrativa suprema tedesca sull'attività di «lancio del nano» e sui *peep show*, TORDINI CAGLI 2008, 249 ss. In tal modo, inoltre, viene occultato «al diritto (e dunque alle tutele) un mondo reale fatto di centinaia di migliaia di persone a cui vengono negati diritti, prestazioni sociali e soprattutto un riconoscimento da parte della società come persone», cfr. TIRABOSCHI 2019, 181.

³⁵ La riflessione sulla dignità nel lavoro presenta spesso un andamento circolare: secondo il piano dei diritti della Costituzione, la dignità è il congegno giuridico che deve guidare la costruzione delle regole del diritto del lavoro (DE SIMONE 2019, 643 ss., in part. 648 s.) ma è anche la condizione esistenziale che il lavoro stesso può concorrere a realizzare (LAFORGIA 2018, 77).

3. Dignità, lavoro e consenso per l'atto sessuale

Affinché il lavoro sia mezzo per l'emancipazione individuale è necessario tenere separata la persona di chi lavora, che deve essere protetta e sottratta dallo scambio commerciale, dalla prestazione lavorativa che entra invece nella disponibilità del datore di lavoro. Gran parte della disciplina giuslavoristica trova ragione proprio nello sforzo di porre argini all'utilizzo e al "consumo" della persona coinvolta in un rapporto di lavoro (del suo corpo, delle sue energie vitali, della sua personalità). La naturale inseparabilità tra lavoro e persona implica che l'ordinamento provveda a definire in termini quantitativi e qualitativi quale porzione dell'esperienza individuale possa divenire "prestazione lavorativa"³⁶. È solo attraverso tale processo di "oggettivazione del lavoro" in una prestazione che le energie lavorative possono essere legittimamente trasformate in valore di mercato e divenire l'oggetto di un contratto; non sarebbe diversamente possibile evitare che lo svolgimento di un'attività in maniera subordinata determini la messa a disposizione della persona nella sua interezza e complessità per gli obiettivi dell'impresa. Concorrono al medesimo risultato tutte le previsioni che introducono regole per lo svolgimento dei rapporti di lavoro e limiti alle modalità di manifestazione dei poteri datoriali³⁷.

La separatezza tra persona e prestazione lavorativa è elemento essenziale ed indefettibile nei rapporti di lavoro subordinato, indipendentemente dal fatto che si tratti di attività manuale o intellettuale, ma assume un significato particolare negli ambiti in cui il corpo è implicato con maggiore intensità, oppure con riguardo ad aspetti particolarmente intimi. Alcune attività lavorative – pur non comprendendo prestazioni sessuali – comportano un "utilizzo del corpo" particolarmente qualificato dall'intensità o dall'intimità del contatto con un altro corpo. Si tratta dei lavori rientranti nella categoria del cd. *body work*, accomunati dal fatto che «body workers need to negotiate the boundaries of their own body and that of their client's or patient's»³⁸. I lavori più faticosi o intrinsecamente rischiosi, così come quelli che prevedono un costante e intenso contatto tra il corpo di chi lavora e quello di chi beneficia del lavoro, o ancora quelli che implicano dimestichezza con il pudore proprio e altrui, non hanno mai fatto sorgere problemi in merito alla liceità della causa contrattuale o dell'oggetto, e nemmeno sono stati considerati incompatibili con la dignità. Basti pensare al lavoro di chi svolge attività riconducibili all'assistenza socio-sanitaria alla persona, così come di chi effettua alcune tipologie di massaggi, di trattamenti medici o estetici, o di tatuaggi³⁹. La ragione sta nel fatto che l'apparato di regolazione del lavoro è ritenuto, almeno ove sia effettivamente applicato, capace di garantire la tutela della persona anche nelle ipotesi di esposizione del corpo e dell'intimità dei lavoratori.

Sembra allora potersi dire che nel caso della prostituzione, la valutazione di conformità rispetto alla tutela della persona e delle sue prerogative giuridiche fondamentali viene effettuata in maniera astratta, senza tener conto dell'esistenza delle tecniche che l'ordinamento giuridico ha introdotto proprio per evitare che il lavoro, e il lavoro subordinato in particolare, comporti la sottoposizione della persona nella sua interezza al volere della controparte. Se il dubbio di conformità rispetto all'ordinamento è sorto soltanto in relazione alla prostituzione, e non in relazione ad altre situazioni in cui è implicata al massimo la corporeità dei prestatori⁴⁰, la ragione non sta in una struttu-

³⁶ GRANDI 1999, 339 ss.; BALLESTRERO 2011, 862 ss.

³⁷ A dire il vero non tutte, in considerazione della tendenza, ondivaga ma ben visibile, alla riduzione delle misure di tutela della persona a favore delle mutevoli necessità del mercato, BALLESTRERO 2011, 870 s.

³⁸ SANDERS, BRENTS, WAKEFIELD 2020, *Introduction*: il lavoro sessuale è un «interactive body labour» che però si differenzia dal più ampio gruppo del *body work* per il fatto che il cliente «touches back in a way similar to how the provider touches the client».

³⁹ Secondo NUSSBAUM 1998, 704 non sarebbe azzardato nemmeno un paragone con il mestiere di professore di filosofia perché «both provide bodily services in areas that are generally thought to be especially intimate and definitive of selfhood».

⁴⁰ Nel *body work* sembra acquisire particolare concretezza la posizione di Alain Supiot (SUPIOT 1994), che, rovesciando la teoria classica del contratto di lavoro, ritiene che soltanto rendendo il corpo l'oggetto del contratto di la-

rale ed ineliminabile incompatibilità di tali attività con la dignità della persona che lavora, pur intesa in senso oggettivo e non soggettivo. Non v'è infatti chi non veda che senza adeguate regole in merito ai limiti orari, alla tutela contro gli infortuni e alla protezione della salute, il rischio di ridurre "la sfera più intima della corporeità a livello di merce a disposizione del cliente" è concreto in relazione a molte altre attività (dalla raccolta nei campi, al lavoro domestico). L'indisponibilità dell'ordinamento a considerare "lavoro" la prostituzione sembra dunque risiedere esclusivamente nel giudizio di non conformità rispetto alla morale sessuale che impedisce di applicare al lavoro prostitutivo i meccanismi di definizione del confine della prestazione cui si ricorre per rendere un'attività umana oggetto di un'obbligazione contrattuale⁴¹.

V'è piuttosto un aspetto di diverso tenore che conduce a dubitare della piena compatibilità con l'ordinamento dei contratti di prostituzione. Le regole che operano al fine di fissare i confini della prestazione dovuta, così come quelle che individuano regole e limiti, sono funzionali a tutelare la persona, proteggendola dall'autosfruttamento o dallo sfruttamento, ma potrebbero non essere adatte a garantire continuativamente tutti i diritti fondamentali della persona implicati in caso di prostituzione. Bisogna infatti considerare che una tale tipologia di attività incide direttamente sulla «libertà sessuale degli individui, dove questa libertà implica "espressione personale, identità e spontaneità"»⁴² e soprattutto «necessita che in ogni momento si possa dare o ritirare il proprio consenso»⁴³. Il consenso allo svolgimento di un particolare atto sessuale è lo strumento essenziale per garantire la libertà e la tutela di quella porzione di identità personale che si esprime nel sesso⁴⁴: chi è impegnato nel lavoro sessuale, così come ogni altra persona, può modificare o ritirare il proprio consenso in qualsiasi momento e tale scelta deve essere rispettata da tutte le parti coinvolte affinché non si determini una violenza sessuale⁴⁵. L'essenzialità del consenso per ogni singolo atto, tuttavia, si rivela incompatibile con il vincolo di subordinazione. In questa modalità di esecuzione della prestazione non sarebbe possibile garantire che in ogni circostanza sussista il consenso per lo svolgimento dell'atto sessuale. I poteri datoriali derivanti dal vincolo di subordinazione sono infatti in grado di interferire in maniera irrimediabile con la libertà sessuale: negare il consenso ad un atto sessuale, ove questo costituisca il contenuto della prestazione, equivarrebbe infatti ad un inadempimento contrattuale suscettibile di sanzione disciplinare.

Ad un primo sguardo, dunque, il lavoro autonomo (contratto d'opera ai sensi dell'art. 2222 c.c. o collaborazione coordinata e continuativa) potrebbe rivelarsi più adatto alla tutela della sfera sessuale, almeno nella misura in cui sia possibile scegliere liberamente l'organizzazione dell'attività e il com-

voro sia possibile preservare l'individuo inteso come "persona". L'obiettivo dell'A. è infatti quello di «oggettivare il più possibile la materialità della prestazione ed isolare, al contrario, la persona come valore», VENEZIANI 1995, 481.

⁴¹ E questo peraltro determina che la libertà di lavoro sia «negata quando l'oggetto del contratto è vietato dall'ordinamento giuridico», BAVARO 2024, 118. L'A. ammette che la negazione di tale libertà di lavoro presenti delle eccezioni, come quando la prestazione sessuale ha carattere artistico.

⁴² JEAN 2015, 64, nelle parole riportate da SERUGHETTI 2019.

⁴³ SERUGHETTI 2019, 176. Si fronteggiano due posizioni da sempre opposte: una concezione del lavoro sessuale come violenza di genere o addirittura come violenza sessuale, e quella opposta che intende evitare atteggiamenti paternalistici e preferisce intervenire a sostenere la libertà e l'autodeterminazione delle persone, e in particolare delle donne, v. SERUGHETTI 2019, 167 ss.

⁴⁴ Con "consenso" ci si riferisce all'elemento che distingue un atto sessuale da una violenza. Tale concetto, che nel nostro ordinamento può trovare fondamento anche sulla base dell'interpretazione della fattispecie penale "violenza sessuale" ex art. 609 bis c.p., è valorizzato dalle fonti internazionali: il consenso deve essere «volontario, derivare dalla libera manifestazione della volontà della persona e deve essere valutato tenendo in considerazione la situazione e il contesto» (Conv. di Istanbul del Consiglio di Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, art. 36). Diversa, e più ampia questione, è quella che concerne il consenso sottostante all'accordo nel contratto di lavoro o il consenso all'applicazione di determinate condizioni di lavoro, su cui v. NIEZNA 2024, in part. 23 ss.

⁴⁵ Cfr. *Amnesty International policy on State obligation to respect, protect and fulfil the human right of sex workers*, 26 may 2016, <https://www.amnesty.org/en/wp-content/uploads/2021/05/POL3040622016ENGLISH.pdf>, visitato il 30 dicembre 2024, p. 15. Alcuni rilievi sulle ragioni per cui questo assetto non viene rispettato in BONFANTI 2024, 107 ss. in relazione a una ricerca empirica nel contesto italiano.

portamento sul mercato. Anche la Corte di giustizia in passato ha ammesso che lo svolgimento della prostituzione possa avvenire con le forme del lavoro autonomo⁴⁶. La pronuncia non integra una vera e propria conferma dell'adequatezza di tale tipologia contrattuale rispetto alla prostituzione: la controversia era infatti centrata sul diverso tema della libertà di stabilimento e di circolazione dei cittadini degli Stati membri. Negli *obiter dictum* si rinviene piuttosto un atteggiamento neutro rispetto alla qualificazione del rapporto di lavoro dal momento che viene affermato che è «pacifico che l'attività di prostituzione possa svolgersi al di fuori di qualsiasi prossenetismo» (p. 69, e dunque anche entro un contesto in cui operano intermediari) e che è «rimessa agli Stati membri la valutazione della pratica della prostituzione (come di altre attività asseritamente immorali)» (p. 56).

Il lavoro autonomo consente di governare la propria posizione professionale e l'offerta dei servizi sul mercato (ad esempio escludendo alcune tipologie di servizi, o scegliendo a quale mercato rivolgersi), ma non può garantire il diritto di ritirare il consenso all'atto sessuale in ogni circostanza: anche in questo ambito il mancato rispetto delle obbligazioni assunte integra un inadempimento e, seppure non esponga a conseguenze disciplinari, fa in ogni caso sorgere una responsabilità contrattuale da inadempimento (art. 2224 c.c. e 1218 c.c.). Il sistema delle obbligazioni contrattuali è dunque di ostacolo rispetto alla facoltà di revocare o non fornire il consenso ad atti sessuali sgraditi; il fatto che il rifiuto di svolgere la prestazione nei termini concordati comporti delle conseguenze giuridiche è incompatibile con il pieno riconoscimento del diritto di disporre della propria sfera sessuale.

Non sembra possibile superare l'ostacolo senza un intervento normativo specifico. Si potrebbe immaginare l'introduzione di un'area di esenzione dalla responsabilità per inadempimento nel caso in cui questo discenda dalla mancanza di consenso ad uno specifico atto sessuale, pur inizialmente pattuito. Il modello cui attingere potrebbe essere quello dell'obiezione di coscienza, opportunamente modificato (art. 9, l. n. 194/1978), ma sarebbero adeguati anche meccanismi di tipo solidaristico o mutualistico che compensino le eventuali conseguenze economiche derivanti da un inadempimento (totale o parziale) dovuto al rifiuto del consenso. Il problema è stato affrontato dalla recente legge belga di disciplina del lavoro sessuale (loi n. 2024/202750, *Loi portant des dispositions en matière du travail du sexe sous contrat de travail*) che ha introdotto una previsione in tema di consenso tanto semplice quanto innovativa⁴⁷. Nel quadro di una normativa che regola tutti gli aspetti del lavoro subordinato sessuale è stato infatti previsto che sia possibile in qualsiasi momento rifiutare i rapporti sessuali con un cliente e che «l'exercice de ce droit ne peut être considéré comme un manquement à l'exécution du contrat de travail de la parte du travailleur du sexe» (art. 7, §1 e §5). Il legame essenziale tra consenso e libertà nel lavoro sessuale è tale che nel caso di reiterato rifiuto del consenso i datori o i lavoratori possono richiedere una verifica supplementare in merito alle condizioni di sicurezza in cui vengono svolte le prestazioni lavorative (art. 7, §3).

Non può tuttavia sfuggire che la prospettiva di un percorso di riforma che conduca alla piena legittimità dei contratti di prostituzione richiederebbe anche una rimodulazione delle norme penali che attualmente rendono punibili tutte le attività economiche strumentali e di sostegno alla prostituzione: sarebbe infatti pressoché inutile ritenere che la prostituzione sia compatibile con l'ordinamento senza prevedere spazi di liceità per l'operato degli attori economici che la rendono possibile.

4. *Non solo prostituzione: altre forme di lavoro sessuale*

Resta da chiarire se i problemi menzionati nel paragrafo precedente siano di ostacolo alla ammissibilità di qualsiasi attività sessuale svolta in cambio di un corrispettivo, oppure se vi siano delle ipotesi in cui il lavoro sessuale trovi (o possa trovare) riconoscimento giuridico al pari di

⁴⁶ Corte di giust. 20 novembre 2001, C-268/99.

⁴⁷ Con la legge sull'*Inopponibilità della nullità del contratto di lavoro delle persone che si prostituiscono* del 21 febbraio 2022, materiale fornito da D'ANNEO 2022, 315, era già stato previsto che la nullità del contratto di lavoro di prostituzione non potesse essere fatta valere in relazione ai diritti normalmente previsti per i lavoratori.

altre attività umane. La questione è rilevante in considerazione del fatto che l'“industria del sesso”, da intendersi come l'insieme di attività umane organizzate e dirette alla produzione e commercializzazione di servizi consistenti in attività sessuali, è in fase di significativo cambiamento ed espansione. Se il lavoro sessuale si diversifica e assume tratti differenti, anche in considerazione della disponibilità delle tecnologie digitali, allora dovranno essere riconsiderate anche le risposte dell'ordinamento⁴⁸.

Una definizione di cosa sia esattamente la prostituzione non si rinviene nella legge Merlin che ne vieta l'esercizio nelle case di meretricio (art. 1 e 2, l. n.75/1958) e nemmeno nel TU di pubblica sicurezza che in precedenza ne regolava il funzionamento. L'assenza di una definizione deriva probabilmente dal fatto che, nel nostro contesto sociale, lo scambio tra prestazioni sessuali e corrispettivo si è sinora manifestato secondo caratteristiche piuttosto stabili e predefinite⁴⁹.

La Corte costituzionale ha dedicato le proprie riflessioni all'attività di prostituzione intesa come lo scambio tra prestazione sessuale, offerta in maniera abituale e indiscriminata «senza cioè una previa limitazione a specifici partner»⁵⁰, e compenso. Nelle poche occasioni in cui si è pronunciata, la Cassazione civile non ha fornito elementi definitori più specifici⁵¹, salvo talora affermare che il compenso può essere costituito anche «da donativi e regali relativi a rapporti di natura “affettuosa»⁵². La giurisprudenza penale ha invece fornito alcune precisazioni in merito alle caratteristiche della condotta di prostituzione rilevante quale presupposto per la configurazione dei reati definiti dalla legge Merlin. È stata descritta come ogni attività riconducibile alla sfera sessuale volta a soddisfare la libido altrui, anche se compiuta su sé stessi e in mancanza di un contatto fisico tra le parti⁵³. Con la diffusione delle tecnologie di comunicazione (il telefono anzitutto) è sorta la necessità di verificare se la messa a disposizione della propria sessualità secondo modalità parzialmente diverse rientrasse nella nozione di prostituzione. Ritenuti non essenziali né la congiunzione carnale, né il contatto tra i corpi⁵⁴, è stata ricompresa anche la situazione in cui le persone coinvolte si trovino in luoghi differenti e siano soltanto collegate da mezzi di comunicazione (il telefono, o internet nel caso di videoconferenze), purché il collegamento a distanza sia tale da permettere a chi beneficia del servizio di formulare richieste⁵⁵. Va però evidenziato che il confine relativo agli atti prostitutivi tracciato da questi provvedimenti rileva esclusivamente ai fini della configurabilità dei reati che sanzionano le cd. condotte paral-

⁴⁸ Ne è sicura GIACONI 2023, 227 s., che distingue la prostituzione (illecita), dalle prestazioni sessuali rese nel settore degli spettacoli pornografici o attraverso le piattaforme di contenuti digitali che sarebbero oggetto di contratti validi ed efficaci, dal momento che «contrariamente alla prostituzione, le stesse godono di piena cittadinanza nel nostro ordinamento».

⁴⁹ SERUGHETTI 2019, 173 ss. evidenza come dal punto di vista antropologico la definizione sia integrata da altri aspetti relativi al contesto sociale e culturale. In ambito occidentale, ad esempio, hanno un peso l'assetto dei rapporti tra i generi e il forte stigma sociale che si collega a queste attività.

⁵⁰ Corte cost. 7 giugno 2019, n. 141, punto 4.1.

⁵¹ Confermando che è prostituzione l'offerta del proprio corpo al fine di «soddisfare ogni istinto sessuale di qualsiasi partner» in maniera indiscriminata, Cass. 1° agosto 1986, n. 4927, cit.

⁵² Cass. civ. sez. trib., 13 maggio 2011, n. 10578, DJ, ai limitati fini della assoggettabilità a tasse e ad IVA del reddito derivante da prostituzione.

⁵³ Cass. pen. sez. III, 17 settembre 2019, n. 364, DJ; Cass. pen. sez. un. 19 dicembre 2013, n. 16207, DJ e Cass. pen. sez. III, 22 aprile 2004, n. 25464, in cui è chiarito che «non è stato mai messo in dubbio che l'attività di chi si prostituisce può consistere anche nella esecuzione di atti sessuali di qualsiasi natura eseguiti su se stesso in presenza di chi ha chiesto la prestazione, pagando un compenso, al fine di soddisfare la propria libidine, senza che intervenga alcun contatto fisico tra le parti»; in termini analoghi, Cass. pen. sez. III, 18 gennaio 2012, n. 7368, DJ; Cass. pen. sez. III, 22 aprile 2004, n. 25464, *Banca dati Foro Italiano*.

⁵⁴ Rispetto all'attività di ballerine di *lap dance* che, in stanze a tal fine dedicate, realizzavano attività comprensive di toccamenti di parti intime e zone erogene, si v. Cass. pen. sez. III, 8 giugno 2004, n.35776, *Foroplus*; Cass. pen. sez. III, 12 febbraio 2003, n. 13039, *Foroplus*.

⁵⁵ Cass. pen. sez. III, 22 aprile 2004, n. 25464, cit.; Cass. pen. sez. III, 9 aprile 2015, n. 17394; Cass. pen. sez. III, 18 gennaio 2012, n. 7368, DJ, cit.

lele, in considerazione del fatto che il comportamento di chi realizza prestazioni sessuali per riceverne in cambio un corrispettivo è sempre penalmente lecito, indipendentemente dalla sua conformazione o estensione.

A ben vedere, non è sempre negato il riconoscimento giuridico del lavoro consistente nello svolgimento di atti sessuali “a pagamento”. Un primo esempio significativo è quello del settore degli spettacoli pornografici. Sebbene la non conformità al buon costume costituisca tutt’oggi un limite rispetto alla messa in scena di spettacoli o alla proiezione di filmati (art. 21, co. 6 Cost.), si ritiene che i contratti di lavoro degli attori di spettacoli pornografici non presentino problemi di validità⁵⁶. È stato infatti evidenziato che, in queste ipotesi, il fatto che gli atti sessuali siano realizzati «non nella vita reale, ma nell’ambito di una rappresentazione della stessa» esclude ogni giudizio negativo in merito alla compatibilità della causa con la clausola del buon costume⁵⁷. Un contratto consistente nello scambio tra atti sessuali e corrispettivo è dunque ritenuto conforme all’ordinamento giuridico se lo svolgimento delle prestazioni sessuali è inserito in un contesto organizzato riconducibile al settore dello spettacolo, mentre eccede dai limiti dell’autonomia negoziale sanciti all’art. 1343 c.c. se gli stessi atti vengono realizzati in contesti privi del filtro della “messa in scena”.

Il lavoro degli attori pornografici, inoltre, si allontana dalla definizione di prostituzione considerata dalla Corte costituzionale in virtù del fatto che al posto dell’offerta “abituale” e “indiscriminata” di prestazioni sessuali sussiste uno stretto vincolo tra gli interpreti e chi si occupa della regia o della produzione. L’interpretazione della parte è infatti generalmente sottoposta alle scelte del regista, ai tempi e ai modi delle riprese o del progetto artistico⁵⁸, con ciò che ne consegue in termini di imposizione dei partner sessuali e di definizione delle pratiche da effettuare. Tale caratteristica del lavoro nel settore pornografico sembra esacerbare il problema del consenso all’atto sessuale. Tuttavia, diversamente da quanto accade nei rapporti di prostituzione, nel contesto di attività organizzate entro un’impresa cinematografica o teatrale, l’apparato di misure per la tutela della salute e sicurezza del lavoro ben potrebbe comprendere anche meccanismi che permettano l’autodeterminazione sessuale⁵⁹.

Tra le forme di lavoro sessuale che potrebbero ricevere una valutazione positiva di compatibilità con l’ordinamento si può considerare altresì l’assistenza sessuale ai disabili. Con tale locuzione ci si riferisce a un gruppo piuttosto eterogeneo di attività, tra cui la messa a disposizione di informazioni, la creazione di contesti che facilitino l’intimità per la persona, la ricerca di prestazioni sessuali a pagamento, ma anche l’aiuto per la masturbazione o per lo svolgimento dei rapporti sessuali, e infine le pratiche di surrogazione sessuale⁶⁰. Sebbene il problema non paia ancora essersi posto né sul piano interpretativo né nell’ambito degli interventi della giurisprudenza, è evidente che per molti aspetti tale tipologia di attività è accomunabile alle altre forme di assistenza ai disabili che non possono provvedere autonomamente alle necessità della vita. Si registrano invece posizioni antitetiche in relazione alla possibilità di assimilare assistenza sessuale ai disabili e prostituzione⁶¹; il dibattito è aperto nel campo delle scienze sociali e dovrebbe essere avviato anche in quello delle scienze giuridiche in relazione al più ampio tema del lavoro sessuale. Si può primariamente rilevare come la finalità sociale di sostegno alla disabilità sottesa a questa tipologia di assistenza possa attenuare la contrarie-

⁵⁶ BANDELLONI 2022, 730 ss.; GIACONI 2023, 227 s.

⁵⁷ BANDELLONI 2022, 732.

⁵⁸ Per una disamina dei diversi orientamenti sul lavoro artistico, BRUN 2023, 824 ss., VITALETTI 2022, 81 ss.; a favore della compatibilità del lavoro degli interpreti con il modello della subordinazione, DONINI 2022, 709 ss.

⁵⁹ La regista Ninja Thyberg nel film *Pleasure* 2021 ha reso chiara la differenza. La protagonista, attrice pornografica agli esordi, fa esperienza lavorativa su due set di riprese pornografiche completamente differenti, uno caratterizzato da violenza e abuso, e uno rispettoso delle sensibilità e dei limiti degli attori.

⁶⁰ Per un elenco di attività astrattamente suscettibili di essere ricomprese nell’assistenza sessuale ai disabili, v. EARLE 2001, 437 s. Ma REALE 2021, 1775 ss. evidenzia che i confini della nozione sono sfumati e non privi di ambiguità.

⁶¹ Cfr. REALE 2021, 1778: tali attività non sono sempre associate a corrispettivi monetari, ma talvolta sono realizzate per perseguire obiettivi di carattere sociale, morale o personale.

tà al buon costume della causa dei contratti che comportino lo svolgimento di vere e proprie prestazioni sessuali. Allo stesso modo, la valutazione formulata dalla Corte costituzionale in riferimento alla prostituzione mal si attaglia a rapporti di lavoro in cui la sessualità è messa a disposizione di un'altra persona non soltanto per soddisfare la sua libido, ma anche al fine di promuoverne l'autodeterminazione individuale, e di consentire il superamento delle barriere che possono compromettere il pieno accesso alle possibilità della vita. Per quanto riguarda invece il problema del consenso, questo non può che atteggiarsi negli stessi termini sopra illustrati nel caso in cui l'assistenza sessuale comprenda veri e propri atti sessuali.

5. Le peculiarità del lavoro sessuale online

Come ogni altra attività che si realizza con il supporto del *web*, anche il lavoro sessuale *online* si articola secondo una grande varietà di modelli⁶² che corrispondono alle diverse tipologie di servizi messi a disposizione dai siti e dalle piattaforme digitali. Alcuni spazi *online*, anche all'interno di siti primariamente destinati a favorire incontri interpersonali non a pagamento (i cd. "siti di incontri"), pubblicizzano l'offerta di prestazioni sessuali che verranno svolte con la compresenza nello stesso luogo delle due parti dello scambio. Altre piattaforme digitali consentono la diffusione in *streaming* di atti sessuali ripresi attraverso *webcam*, offrendo talvolta la possibilità ai clienti di interagire con chi realizza l'atto. Infine, si annoverano anche piattaforme attraverso cui operano vere e proprie agenzie di servizi sessuali. Anche per questo particolare settore di attività, come già accaduto per altri⁶³, si sono diffusi siti *web* in cui i clienti possono valutare le prestazioni ricevute, e i prestatori possono scambiarsi consigli e giudizi in relazione ai destinatari delle attività sessuali o ai servizi offerti dalle piattaforme⁶⁴. Nei casi in cui la pubblicità o l'intermediazione di una piattaforma digitale siano funzionali alla realizzazione di attività sessuale in presenza, sorgeranno gli stessi problemi di conformità all'ordinamento giuridico che si manifestano in caso di prostituzione (v. *supra*)⁶⁵.

Considerazioni di diverso tenore riguardano le situazioni in cui il sito *web* mette a disposizione *online* video di attività sessuali, anche in diretta *streaming*⁶⁶.

Si può anzitutto riscontrare che questa forma di lavoro condivide con la prostituzione in senso stretto l'elemento essenziale dello scambio tra prestazione dal contenuto sessuale e corrispettivo economico. Tali atti a carattere sessuale sono volti a soddisfare la libido altrui e non contemplano una preventiva selezione dei destinatari; sono inoltre realizzati in assenza di contatto fisico e non sempre comprendono la possibilità di interazione con chi li realizza. Questo ultimo elemento sembra marcare una rilevante differenza rispetto all'attività prostitutiva. È infatti evi-

⁶² Nel Regno Unito SANDERS, SCOULAR, CAMPBELL, PITCHER, CUNNINGHAM 2018, 24 ss. ne hanno registrate 12 tipologie.

⁶³ Tra i più noti, *faircrowdwork* che raccoglie le valutazioni dei lavoratori sulle piattaforme di *crowdwork* e fornisce informazioni sulle attività sindacali nei settori interessati.

⁶⁴ Ad esempio, nel Regno Unito, il sito *National Ugly Mugs*.

⁶⁵ In relazione alla responsabilità penale di un'agenzia di servizi pubblicitari per prostitute, Cass. pen. sez. III, 22 marzo 2022, n. 9740, *Foroplus* ha affermato che «la mera pubblicazione degli annunci, non accompagnata da ulteriori attività - quali l'essersi interessato alle foto delle donne da pubblicare, l'aver contattato il fotografo per fare delle nuove foto, il far sottoporre le donne a servizi fotografici erotici - è penalmente irrilevante, in quanto considerata un normale servizio svolto a favore della persona della prostituta e non della prostituzione [...] Integra, invece, il reato di favoreggiamento della prostituzione la condotta di chi pubblica su un sito web inserzioni pubblicitarie di donne che si offrono per incontri sessuali, se accompagnata da ulteriori attività finalizzate ad agevolarne la prostituzione». In senso conforme, Sez. III, n. 4443 del 12 gennaio 2012, Rv. 251971 che fa riferimento alla «collaborazione organizzativa al fine di realizzare il contatto prostituta-cliente».

⁶⁶ Alcune ricerche segnalano non solo che Internet ha ampliato il mercato, ma anche che ha potenziato le possibilità di passaggio tra *direct* e *indirect sex work*, e tra *indirect* e *direct sex work* (SANDERS, SCOULAR, CAMPBELL, PITCHER, CUNNINGHAM 2018, 17).

dente che senza interazione venga a mancare ogni collegamento diretto tra i desideri e le sollecitazioni del cliente e lo svolgimento degli atti sessuali. Se l'atto sessuale è destinato ad un pubblico indistinto, ed è magari svolto con modalità di realizzazione standard che non sono esposte alle sollecitazioni o alle richieste degli utenti, allora esso presenta significativi tratti di somiglianza con le *performance* artistiche. Nel caso in cui lo scambio tra atto sessuale ripreso in video e corrispettivo sia riconducibile allo spettacolo o all'intrattenimento, varranno le considerazioni svolte per il lavoro pornografico (v. §4). La causa del contratto con la piattaforma è compatibile con il buon costume e non si ravvisa alcuna lesione della dignità. Nella maggior parte delle ipotesi, infatti, la condizione di tali prestatori è assimilabile a quella dei *digital content creator*⁶⁷ che stipulano con le piattaforme dei contratti per la fornitura di contenuti digitali.

In altre occasioni, invece, è prevista un'interazione con i clienti e di conseguenza le attività sessuali sono realizzate in risposta a specifiche sollecitazioni. In realtà non è infrequente che le stesse persone creino contenuti digitali a carattere sessuale, ma realizzino anche attività ulteriori, ad esempio spettacoli in diretta, videochiamate o comunicazioni individuali tramite messaggi⁶⁸. Pur non essendo in questi casi possibile assimilare pienamente il lavoro sessuale *online* ad una manifestazione artistica o performativa, può lo stesso ritenersi che le peculiari modalità di esecuzione e le caratteristiche intrinseche del servizio reso implicino un coinvolgimento della persona di diversa intensità rispetto a quella che ha indotto la Corte costituzionale a ritenere la prostituzione incompatibile con la dignità umana. È vero che secondo la Cassazione penale, al fine della configurazione dei reati introdotti dalla legge Merlin (v. *supra*), l'elemento della distanza fisica tra chi offre e chi riceve la prestazione sessuale sarebbe indifferente; ciò non significa tuttavia che lo svolgimento a distanza e la presenza di uno schermo che si frappone tra le due parti non possa avere un ruolo al fine di definire la compatibilità dell'attività – che comunque è penalmente lecita – con l'ordinamento e con le regole del diritto dei contratti di lavoro in particolare. La dignità – anche ove intesa in senso oggettivo come fa la Corte costituzionale – di chi svolge la prestazione sessuale in una ripresa video non può dirsi implicata allo stesso modo che nella prostituzione in considerazione della mancanza di un contatto fisico tra prestatori e clienti.

Non altrettanto facilmente si può risolvere il problema del consenso nel caso di lavoro sessuale *online* con interazione con i clienti. Da un lato, gli atti sessuali non prevedono il contatto con il corpo di un'altra persona, ma si svolgono soltanto su se stessi⁶⁹. Dall'altro, sebbene non si possano configurare ipotesi di violenza sessuale, la distanza fisica non garantisce in ogni caso che il consenso alle richieste sessuali dei clienti sia liberamente fornito, potendo subentrare condizionamenti sociali, psicologici o economici di diversa natura. La piena tutela della libertà sessuale richiederebbe che anche in questo caso le piattaforme si dotassero di meccanismi di tutela della salute dei prestatori che comprendano la possibilità di interrompere l'esecuzione, senza subirne conseguenze sul piano del rapporto di lavoro (v. *supra*, § 3).

Sciolti i dubbi in relazione alla piena compatibilità del lavoro sessuale *online* nel nostro ordinamento, si può riprendere l'interrogativo iniziale relativo alla corretta qualificazione contrattuale di tale tipologia di lavoro.

Da quasi un decennio, è in atto un progressivo disvelamento delle effettive condizioni con cui sono impiegati i lavoratori di piattaforma: nonostante il ricorso al contratto di lavoro autonomo, in molte ipotesi è emerso che le regole fissate dalle piattaforme per un'efficiente offerta del servizio agli utenti realizzino un'organizzazione del lavoro sostanzialmente di tipo gerarchico.

⁶⁷ Pur con le molte incertezze che caratterizzano tale gruppo, cfr. VITALETTI 2022, 169 ss.; ROTA 2021, I.1 ss.

⁶⁸ Per simili classificazioni del lavoro sessuale *online*, sulla base di ricerche empiriche nel Regno Unito v. RAND, STEGEMAN 2023.

⁶⁹ Ci si può chiedere se la valutazione sarebbe di diverso tenore nel caso di dispositivi indossabili che consentano di far percepire il contatto tra i corpi.

Numerosi interventi dei tribunali nazionali⁷⁰ hanno consentito di garantire in quelle ipotesi le stesse tutele che gli ordinamenti collegano ai rapporti di lavoro subordinato; in futuro tale possibilità sarà facilitata grazie alle nuove misure per la corretta qualificazione dei contratti di lavoro su piattaforma introdotte, dopo lunga e difficile gestazione, con la direttiva 2831/2024/UE relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali⁷¹.

Per la qualificazione del lavoro sessuale *online* non valgono esattamente le stesse considerazioni che sono state formulate da dottrina e giurisprudenza in relazione a molte altre forme di lavoro su piattaforma digitale. I *digital content creators*, a differenza di altri *crowdworkers*, spesso si avvalgono della propria strumentazione per la registrazione (webcam, sistemi audio, predisposizione di un set, per quanto in ambiente domestico) e dunque realizzano un'attività anche di carattere organizzativo⁷², incompatibile con il vincolo di subordinazione. Ove però le regole fissate dalle piattaforme digitali per ottenere i compensi o rimanere visibili sul sito siano assimilabili alle tecniche di *nudging* e implicino l'inserimento nell'organizzazione della piattaforma⁷³, il rapporto di lavoro potrebbe essere ricondotto all'art. 2, co. 1, d. lgs. n. 81/2015. Tale norma, ampiamente utilizzata dalla giurisprudenza nazionale in relazione al lavoro attraverso piattaforma per la consegna di cibo a domicilio, determina l'applicazione della disciplina prevista per la subordinazione quando le modalità esecutive del lavoro, formalmente ricondotto a contratti di collaborazione autonoma, siano organizzate dal committente.

Residuano invece alcune problematiche per ciò che riguarda l'applicazione della direttiva 2831/2024/UE anche al lavoro sessuale *online*, così come ad altre tipologie di attività che consistono nella creazione di contenuti digitali. Poiché il servizio non viene sempre realizzato su richiesta del destinatario, non sarebbe integrato il requisito previsto dall'art. 1, co. 1, lett. a, ii della direttiva («è fornito su richiesta di un destinatario del servizio») e, di conseguenza, i siti che ospitano contenuti digitali non sarebbero ricompresi nella definizione di piattaforma di lavoro digitale⁷⁴. Questo implicherebbe l'esclusione completa del lavoro sessuale *online* dal campo di applicazione della direttiva con ciò che ne consegue in termini di impossibilità di beneficiare sia della presunzione di subordinazione che gli Stati membri dovranno introdurre nei due anni successivi all'entrata in vigore (art. 5)⁷⁵, sia dei diritti riconosciuti in presenza di sistemi di *management* algoritmico (capo III). Una lettura alternativa potrebbe condurre a ritenere integrato il requisito dell'offerta del servizio “su richiesta” ai sensi dell'art. 1, lett. a, ii, tutte le volte in cui la piattaforma abbia scelto modalità miste di realizzazione del servizio, in parte offrendo contenuti digitali standard preventivamente creati, in parte invece consentendo la realizzazione di contenuti su richiesta dei clienti o permettendo l'interazione con essi.

⁷⁰ HIESSL 2024.

⁷¹ La direttiva 2831/2024/UE, Presentata dalla Commissione europea il giorno 9 dicembre 2021 e definitivamente approvata il 23 ottobre 2024, impone agli Stati membri di introdurre, tra le procedure per verificare e garantire la determinazione della corretta situazione occupazionale, una presunzione legale di subordinazione (art. 5) che dovrà attivarsi nelle situazioni in cui «si riscontrino fatti che indicano direzione e controllo» da parte della piattaforma sull'agire della persona che svolge lavoro mediante piattaforma. Tra i primi commenti, SMORTO, DONINI 2024, C.23 ss.; RAINONE, ALOISI 2024.

⁷² Vedi VEIVERBERG 2024.

⁷³ ROTA 2021, I.10 ss.

⁷⁴ Secondo l'art. 2, co. 1, lett. a), dir. 2831/2024/UE è piattaforma di lavoro digitale ogni persona fisica o giuridica che offre un servizio fornito almeno in parte a distanza tramite strumenti elettronici; su richiesta del destinatario; che comporta, quale componente necessaria ed essenziale, l'organizzazione del lavoro svolto da individui a titolo oneroso e che comporta l'uso di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati.

⁷⁵ Fermo restando quanto più sopra precisato in merito all'opportunità di prevedere nel sistema di protezione della salute e sicurezza adeguati meccanismi che consentano di esercitare l'autodeterminazione sessuale.

Riferimenti bibliografici

- BANDELLONI G. 2022. Sex work e spettacolo: tra liceità dell'oggetto e della causa e giudizio morale, in «Lavoro e diritto», 4, 2022, 729 ss.
- BIN R. 2019. La libertà sessuale e prostituzione (in margine alla sent.141/2019), in «Forum di Quaderni costituzionali», 2019, 1 ss.
- BALLESTRERO M.V. 2011. Le “energie da lavoro” tra soggetto e oggetto, in S. CANESTRARI, G. FERRANDO, C.M. MAZZONI, S. RODOTÀ, P. ZATTI (eds.), in *Il Governo del Corpo*, in *Trattato di biodiritto*, S. RODOTÀ, P. ZATTI (dir.), Giuffrè, 855 ss.
- BAVARO V. 2024. Su lavoro e libertà. Appunti per una critica del diritto su quattro preposizioni, in *Trasformazioni, valori e regole del lavoro. Scritti per Riccardo Del Punta*, W. CHIAROMONTE, M. L. VALLAURI (eds.), Firenze University Press, 111 ss.
- BRUN S. 2023. Lavoro artistico (contratto di), *Enciclopedia del diritto, I tematici*, VI, 820 ss.
- BONFANTI N. 2024. La costruzione del consenso all'interno del lavoro sessuale autonomo in Italia, in «AboutGender», 13, 26, 2024, 92 SS.
- CADOPPI A. 2019. Dignità, prostituzione e diritto penale, in «Archivio penale», 1, 2019, 1, ss.
- CAMPANELLA P. 2013. Prestazione di fatto e contratto di lavoro. Sub art. 2126 c.c., in P. SCHLESINGER (founder), F.D. BUSNELLI (ed.), *Il Codice Civile Commentato*, Giuffrè.
- CARUSI D. 2003. La rilevanza del negozio nullo e l'interpretazione sistematica dell'art. 2035 c.c., in «Rivista di diritto civile», 2003, 345 ss.
- CARUSI D. 2003. Contratto illecito e soluti retentio. L'art. 2035 cc. tra vecchie e nuove “immoralità, Jovene.
- CASILLO R. 2020. *Diritto al lavoro e dignità*, Editoriale scientifica.
- CESTER C. 2023. Oggetto del contratto di lavoro, *Enciclopedia del diritto. I tematici*, VI, 1003 ss.
- COWEN N., COLOSI R. 2021. Sex work and online platforms: what should regulation do?, in «Journal of entrepreneurship and public policy», 10, 2, 2021, 284 ss.
- D'ANNEO E. 2022. La tutela dei sex workers in Belgio, in «Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali», 2, 174, 2022. 315 ss.
- DALE J, CHHOY M., SERGI L., STURGES J. 2024. Sex work, in «Georgetown Journal of Gender and the Law», 25, 2, 2024, 1015 ss.
- DANNA D. 2013. Report on prostitution laws in the European Union: <https://documentation.lastradainternational.org/lisidocs/3048-EU-prostitution-laws.pdf>.
- DELLE MONACHE S. 1997. *Il negozio immorale tra negazione dei rimedi restitutori e tutela proprietaria*, Cedam.
- DE SIMONE G. 2019. La dignità del lavoro e della persona che lavora, in «Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali», 164, 4, 2019, 633 ss.
- DONINI A. 2022. Il tempo di lavoro dell'artista è incommensurabile?, in «Lavoro e diritto», 4, 2022, 705 ss.
- EARLE S. 2001. Disability, Facilitated Sex and the Role of the Nurse, in «Journal of Advanced Nursing», 36, 3, 2001, 433 ss.
- FITA ORTEGA F. 2021. Il diritto di sindacalizzazione delle lavoratrici del sesso in Spagna alla luce della sentenza del Tribunal Supremo di giugno 2021, in «Diritto delle relazioni industriali», 2, 2021, 1225 ss.
- GAROFALO GEYMONAT G., SELMI G. 2022. Introduzione. Ripensare prostituzione e lavoro sessuale: una mappatura critica del campo in GAROFALO GEYMONAT G., SELMI G. (eds.), *Prostituzione e lavoro sessuale un Italia*, Rosenberg & Sellier, 7 ss.

- GIACONI M. 2023. *Contratto di lavoro e corpo*, *Enciclopedia del diritto. I tematici*, VI, 226 ss.
- GRANDI M. 1999. *Persona e contratto di lavoro. Riflessioni storico-critiche sul lavoro come oggetto del contratto di lavoro*, in «Argomenti di diritto del lavoro», 2, 1999, 309 ss.
- HISSL C. 2024. *Case law on the classification of platform workers. Cross European analysis and tentative conclusions* in «Comparative Labor Law & Policy Journal», in corso di pubblicazione, disponibile in: <https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3839603>.
- ICHINO P. 2003. *Il contratto di lavoro*, II, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, Giuffrè.
- JEAN R. 2015. *Prostitution and the Concept of Agency*, in MARWAY H., WIDDOWS H. (eds.), *Perpetrators, Women and Violence. The Agency of Victims and Houndmills*, Palgrave Macmillan, 52 ss.
- LAFORGIA S. 2018. *Diritti fondamentali dei lavoratori e tecniche di tutela. Discorso sulla dignità sociale*, Edizioni scientifiche italiane.
- LA CUTE G. 1988. *Prostituzione (dir. vig.)*, *Enciclopedia del diritto*, 452 ss.
- LUCIANI M. 2002. *Il lavoro autonomo della prostituta*, in «Quaderni costituzionali», 2, 2002, 398 ss.
- MAGRINI S. 1973. *Lavoro (contratto individuale)*, *Enciclopedia del diritto*, 369 ss.
- NIEZNA M. 2024. *Consent to labour exploitation*, in «Industrial law journal», 53, 1, 2024, 3 ss.
- NICCOLAI S. 2019. *La legge Merlin e i suoi interpreti*, in DANNA D. (ed.), *Né sesso né lavoro. Politiche sulla prostituzione*, Vanda Publishing, 70 ss.
- NUSSBAUM M. C. 1998. *Whether from Reason or Prejudice: Taking money for bodily services*, in «The Journal of legal studies», 27, 1998, 693 ss.
- PASSAGLIA P. 2019. *Un sommario inquadramento comparatistico della disciplina della prostituzione*, in «consultaonline», 3, 2019, 770 ss.
- REALE C. M. 2021. *Disability, sexuality and the law: discussing sexual assistance in a comparative perspective*, in «DPCE online», 2, 2021, 1773 ss.
- POLLINI I. 2023. *Prostituzione volontaria e giurisprudenza costituzionale europea in una prospettiva comparata di costituzione aperta*, in «Diritto pubblico comparato ed europeo», 1, 2023, 61 ss.
- RAINONE S., ALOISI A. 2024. *The EU platform Directive. What's new, what's missing, what's next?*, in «Etui Policy Brief», 6, 2024.
- RAND H.M., STEGEMAN H.M., *Navigating and resisting platform affordances: online sex work as digital labor*, in «Gender, work, organisation», 30, 2023, 2012 ss.
- ROTA A. 2021. *I creatori di contenuti digitali sono lavoratori?*, in «Labour & Law Issues», 7, 2, 2021, I.1 ss.
- SANDERS T., BRENTS B.G., WAKEFIELD C. 2020. *Paying for sex in a digital age. US and UK Perspectives*, Routledge.
- SANDERS T., SCOLAR J., CAMPBELL R., PITCHER J., CUNNINGHAM S. 2018. *Internet sex work. Beyond the gaze*, Palgrave.
- SERUGHETTI G. 2019. *Prostituzione: violenza o lavoro? Riflessione su volontarietà, costrizione e danno nel dibattito sulle alternative politico-normative*, in «About Gender», 8, 15, 2019, 164 ss.
- SMORTO G., DONINI A. 2024. *L'approvazione della Direttiva sul lavoro mediante piattaforme digitali: prima lettura*, in «Labour & Law Issues», 10, 2, 2024, C.23 ss.
- SUPIOT A. 1994. *Critique du droit du travail*, PUF.
- TERLIZZI G. 2013. *Dal buon costume alla dignità della persona. Percorsi di una clausola generale*, Edizioni scientifiche italiane.
- TIRABOSCHI M. 2019. *Persona e lavoro tra tutele e mercato. Per una nuova ontologia del lavoro nel discorso giuslavoristico*, Adapt University Press.

- TORDINI CAGLI S. 2008. *Principio di autodeterminazione e consenso dell'avente diritto*, Bononia University Press.
- TRABUCCHI A. 1959. *Buon costume*, in *Enciclopedia del diritto*, 700.
- VEIVERBERG F. 2024. *Online sex work and Identity Expression: Unmasking Camming*, in «Sexuality & culture», 2024: <https://link.springer.com/article/10.1007/s12119-024-10273-5>.
- VENEZIANI B., 1995. *Tre commenti alla Critique du droit du travail di Supiot*, in «Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali», II, 1995, 477.
- VITALETTI M. 2022. *Lavoro e tempi dello spettacolo: uno studio sullo statuto giuridico dell'artista*, Fondazione Giacomo Brodolini.
- ZENO-ZENCOVICH V. 2015. *Sex and the contract*, Roma TrE-Press.